

Al. 2

N. 01877/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2009, proposto da:
Circolo Nautico Lazzarulo, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo
Lentini, con domicilio eletto presso Lorenzo Lentini Avv. * . * in
Salerno, c.so Garibaldi, 103;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
Consoli, con domicilio eletto presso Massimo Consoli Avv. in
Salerno, via Abella Salernitana, 3 c/o Av.Reg. Comune di Pollica;

nei confronti di

Ruben Del Sorbo;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Lega Navale Italiana- Delegazione di Acciaroli, rappresentato e

difeso dall'avv. Stefano Prisco, con domicilio eletto presso Stefano Prisco Avv. in Salerno, via Velia,34 c/o Conforti; Giovanni Schiavo, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Scarano, con domicilio eletto presso Pasquale Scarano Avv. * . * in Salerno, via Velia 34 c/o Avv. G. Conforti;

per l'annullamento

del verbale della conferenza dei servizi del 25 ottobre 2002; del verbale della riunione del 24.3.2009;
della nota della Regione Campania del 23.9.2009;
del conseguente provvedimento regionale di rinnovo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il circolo nautico Lazzarulo, associazione senza fine di lucro, impugna il preavviso di rigetto di cui alla comunicazione della Regione Campania 14.11.2008 n. 954025, emesso in relazione ad un'istanza di rilascio di concessione demaniale nell'ambito del porto

di Acciaroli, sito in comune di Pollica, chiedendo altresì l'accertamento dell'avvenuta formazione del titolo per silentium e la condanna dell'ente intimato al risarcimento dei danni patrimoniali.

Costituitasi in giudizio, la Regione ha chiesto il rigetto del gravame.

La Sezione ha accolto la domanda cautelare incidentale, con ordinanza 16.1.2009 n. 57, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza della VIa Sezione 31.3.2009 n. 1590.

Quindi, questo Tribunale, preso atto della mancata esecuzione del proprio dictum da parte della Regione, con ordinanza 12.6.2009 n. 554, su istanza del ricorrente, ha nominato come commissario ad acta il Presidente dell'Autorità portuale di Salerno o suo delegato.

Con provvedimento del 6.8.2009, l'avv. Barbara Pisacane – nella qualità di delegata del Presidente dell'Autorità portuale – ha rilasciato la richiesta concessione, avente decorrenza 1.10.2009.

Avverso il rilascio del titolo da parte del commissario ad acta, la Regione Campania ha proposto reclamo.

Nella procedura di reclamo si è costituita, ad adiuvandum, la delegazione di Acciaroli della Lega navale italiana.

Con ordinanza 15.1.2010 n. 37, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della concessione demaniale rilasciata dal commissario ad acta, avanzata dalla Regione Campania, ritenendo, ad un sommario esame, il reclamo inammissibile.

Avverso le ordinanze n. n. 57/2009 del Tribunale e n. 1590/2009 del Consiglio di Stato, ha spiegato opposizione di terzo Schiavone

Renato, asserendosi titolare di una concessione demaniale marittima in parte coincidente con l'arca oggetto del titolo concessorio rilasciato dal commissario ad acta.

Nella procedura di opposizione di terzo si è costituito, ad adiuvandum, Schiavo Giovanni, operatore ittico.

Con ordinanza della Sezione VIa 2.3.2010 n. 115, il Consiglio di Stato ha accolto l'opposizione di terzo, dichiarando l'inefficacia delle ordinanze n. n. 57/2009 del Tribunale e n. 1590/2009 del Consiglio di Stato nei confronti dello Schiavone, non evocato nel presente giudizio.

Avverso la predetta decisione del Consiglio di Stato, il circolo nautico Lazzarulo ha proposto ricorso per revocazione.

Inoltre, lo stesso circolo nautico Lazzarulo ha proposto controricorso e ricorso incidentale nei confronti della concessione demaniale rilasciata dalla Regione Campania a Schiavone Renato.

Con ordinanza 30.4.2010 n. 412, la Sezione staccata ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della concessione demaniale dello Schiavone, avanzata dal circolo nautico Lazzarulo, ritenendo, ad un sommario esame, il ricorso inammissibile e comunque carente del prescritto *fumus boni juris*.

All'udienza del 10.11.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ai fini dell'odierna decisione, ribadito quanto esposto in parte motiva, occorre prendere atto della sopravvenienza fattuale

rappresentata dal provvedimento 6.6.2010 n. 568734, mediante cui la Regione Campania ha disposto la revoca parziale della concessione rilasciata al circolo nautico Lazzarulo dal commissario ad acta, stralciando da essa due locali di complessivi mq. 5,95 x 8,00 ed un'area scoperta di mq. 5,95 x 28,20, rientranti nell'oggetto della concessione dello Schiavone.

Quest'ultimo atto non è stato gravato dal circolo nautico Lazzarulo che, anzi, nella memoria depositata il 12.4.2011 (pag. 7), ha affermato che "tale provvedimento ha dato luogo all'integrale soddisfazione dell'interesse azionato, che mirava ad ottenere - mediante l'impugnativa della nota regionale di diniego del 14.11.2008 - il riconoscimento del titolo formatosi per silenzio-assenso ex art. 20 L. 241/90".

In condivisione di quanto sopra, il collegio non può che dichiarare improcedibile, per sopravvenuto difetto d'interesse, il complessivo gravame proposto dal circolo nautico Lazzarulo.

Altresi improcedibile, va dichiarato il reclamo avverso il provvedimento del commissario ad acta, proposto dalla Regione Campania, stante la parziale revoca unilaterale dello stesso.

Non di meno, per la particolare complessità della vicenda processuale, possono compensarsi tra le parti tutte le spese del giudizio. Gli oneri del commissariamento ad acta, già liquidati con ordinanza 30.10.2009 n. 200, rimangono definitivamente a carico della Regione Campania, la cui inottemperanza ha dato luogo alla

fase commissariale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Dichiara altresì improcedibili il ricorso incidentale spiegato dallo stesso ricorrente ed il reclamo spiegato dalla Regione Campania.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)